

TUTELA GIUDIZIARIA

La Società assume a proprio carico, nei limiti del capitale assicurato indicato in polizza per sinistro ed anno assicurativo ed alle condizioni che seguono, l'onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni -corporali e/o materiali - cagionati da terzi e riferiti esclusivamente all'uso ed alla proprietà del veicolo descritto in polizza. Sono comprese:

- le spese per intervento di un legale;
- le spese peritali
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall'impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- istanza di dissequestro.

LIMITI TERRITORIALI

La presente garanzia vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei paesi della UE e in Svizzera.